

Art. 123

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Autoscuole ⁽¹⁾

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. ⁽⁷⁾ *Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.*

3. I compiti delle province in materia di *dichiarazioni di inizio attività* ⁽⁸⁾ e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* ⁽⁶⁾, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento ⁽⁹⁾.

4. *Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare* ⁽⁸⁾ *dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali* ⁽⁸⁾ *dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica* ⁽¹²⁾.

5. *La dichiarazione può essere presentata da chi* ⁽⁸⁾ *abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale* ⁽⁸⁾. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante ⁽¹³⁾.

6. *La dichiarazione non può essere presentata dai* ⁽⁸⁾ *delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro* ⁽⁸⁾ *che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'*[art. 120, comma 1](#)*.*

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* ⁽⁶⁾, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale ⁽⁴⁾. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* ⁽¹⁰⁾ ⁽⁴⁾ secondo criteri uniformi fissati con decreto del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* ⁽⁶⁾, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. *L'attività dell'autoscuola* ⁽⁸⁾ *è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:*

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente *ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri* ⁽¹⁰⁾;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* ⁽¹⁰⁾ ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. *L'esercizio dell'autoscuola è revocato* ⁽⁸⁾ *quando:*

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. (14) In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (6) stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, *i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi* (11), degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, *cui si accede dopo la citata formazione iniziale* (11); i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida (5).

11. Chiunque gestisce un'autoscuola *senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti* (8) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 10.000,00 a euro 15.000,00** (3) (8). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. (14) L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 155,00 a euro 624,00** (3).

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità *per la dichiarazione di inizio attività* (8). Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264 (2).

(1) Per approfondimenti, vedansi:

- [inPratica 470](#) - Autoscuole in generale - insegnamento,
- [inPratica 471](#) - Requisiti generali e rilascio autorizzazioni per autoscuole,
- [inPratica 472](#) - Vigilanza e sanzioni alle autoscuole - sospensioni e revoche autorizzazioni,
- [inPratica 473](#) - Requisiti e responsabilità dei titolari delle autoscuole,
- [inPratica 474](#) - Requisiti e responsabilità di insegnanti e istruttori delle autoscuole,
- [inPratica 475](#) - Centri di istruzione automobilistica,
- [inPratica 476](#) - Locali delle autoscuole,
- [inPratica 477](#) - Attrezzature didattiche per insegnamento teorico nelle autoscuole,
- [inPratica 478](#) - Veicoli per esercitazioni di guida delle autoscuole,
- [inPratica 479](#) - Organizzazione e funzionamento delle autoscuole,
- [DM 17.5.1995, n. 317](#) contenente il regolamento per le autoscuole che è stato modificato con la soppressione dei commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 1.
- [art. 335 Regolamento al CDS](#) - Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole,
- [art. 336 Regolamento al CDS](#) - Vigilanza tecnica sulle autoscuole,

- [art. 337 Regolamento al CDS](#) - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici.
- (2) Vedasi "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1991.08/01.
- (3) Importo della sanzione, in vigore dall'1.1.2009 fino al 31.12.2010, incrementato nella misura prevista dal [decreto interministeriale](#) emesso a cadenza biennale (in "codice della strada" pag. 195.00.02) ai sensi dell'[art. 195 CDS](#); l'importo è stato poi arrotondato all'euro per effetto del comma 3 bis dell'[art. 195 CDS](#) introdotto con la legge [finanziaria 2005](#) (in "codice della strada" pag. 195.00.01).
- (4) L'art. 105, terzo comma, del [DLG 31.3.1998, n. 112](#) (in "la motorizzazione 1998" pag. 98181 o "codice della strada" pag. E.112 o "l'autotrasporto di merci" pag. D.145 o "la patente di guida" pag. 90.30.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 22.07.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1998.03/13) relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, ha attribuito alle province le funzioni relative a:
- autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
 - riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
 - esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola.
- (5) La [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) ha previsto che: *"Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.
- I programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida sono peraltro stabiliti nell'allegato II al [DM 30.9.2003 n. 40T](#) (in "codice della strada" pag. E.182) che recepisce la [direttiva comunitaria 2000/56/CE](#) del 14.9.2000 (successivamente modificato dal [DM 29.9.2008](#) che ha sostituito gli allegati I e II per tenere conto delle disposizioni della direttiva [2008/65/CE](#)) (in "banca dati ITER" pag. 045245 o "la patente di guida" pag. 90.72.00).
- Si rammenta che con [legge 30.3.2001, n. 125](#) (*legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*), all'art. 6, comma 2, era stato previsto che:
- "Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del DLG 30.4.1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida"*.
- (6) Le originarie denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono state espressamente sostituite con: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" dal [DLG 15.1.2002, n. 9](#) (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04). Per effetto della scissione di tale Ministero, ad opera dell'art. 1, c. 15, decreto-legge 18.5.2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17.7.2006, n. 233, le competenze ivi indicate sono ora esercitate dal "Ministro/Ministero dei trasporti".
- (7) Comma così sostituito dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486) che, per effetto della liberalizzazione del mercato, ha soppresso l'istituto dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia. Il medesimo DL all'art. 10, comma 5, esordisce: *"L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa"*.
- (8) Parole così sostituite dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486).
- (9) Con [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486), sono state soppresse le seguenti parole: *"e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio."* in seguito alla soppressione dell'istituto dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia per effetto della liberalizzazione del mercato.
- (10) Le originarie denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono state espressamente sostituite con: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri" dal [DLG 15.1.2002, n. 9](#) (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04). Successivamente la denominazione è divenuta "Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti", che è uno dei due dipartimenti in cui è articolato il Ministero dei trasporti a seguito della scissione dal precedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad opera dell'art. 1, c. 15, decreto-legge 18.5.2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17.7.2006, n. 233.
- (11) Parole aggiunte dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486).
- (12) Parole aggiunte dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) che ha soppresso il seguente periodo: *"Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento."* e che ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto legge e pertanto dal 2.2.2007.
- (13) La [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) ha soppresso le seguenti parole: *"o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata"* e ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto dal 3.4.2007.
- (14) Comma aggiunto dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486). La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.